

STATUTO

LENITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORZE' VE VIA VENEZIA 58

Numero REA: VE - 377840

Codice fiscale: 04237330271

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 45021
RACCOLTA N. 17237

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società cooperativa sociale **"LENITAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Comune di Scorzè (VE).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali o operative comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di normative regionali, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, nonché di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. La Cooperativa perseguirà le finalità sociali attraverso la gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale, materiale e di salute e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Lo scopo mutualistico che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutte le forme possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per questo motivo la Cooperativa può aderire ad organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o ad altre organizzazioni o enti strumentali al perseguimento delle finalità sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci, approvati secondo le modalità previste dalla legge.

La Cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 5 - Oggetto

In relazione all'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, costituiscono oggetto della Cooperativa le seguenti attività:

– servizi infermieristici (professionali di base e ad alta specialità), sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, assistenziali di base, servizi multidisciplinari in particolare a favore di persone svantaggiate, anziani ed adulti inabili, infermi o comunque bisognosi, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori in difficoltà

anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, persone senza fissa dimora, persone richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo e famiglie in difficoltà presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità, comunità alloggio, centri diurni, case albergo ed altre strutture ricettive, centri culturali, assistenziali, ricreativi e sportivi, asili nido, scuole e simili;

- servizi di assistenza domiciliare semplice (comprensiva dei servizi di pulizia degli ambienti, lavanderia e stileria, preparazione dei pasti, igiene della persona) o integrata in comunità, residenze e simili in particolare a favore dei soggetti di cui sopra;

- gestione diretta ed indiretta di servizi di scuola bus per studenti e bambini, assistenza educativa extra scolastica sia in forma collettiva che individuale, servizio di assistenza e vigilanza per bambini a domicilio, presso ospedali, colonie, centri ricreativi, asili nido, scuole materne e simili, servizio di assistenza e vigilanza a soggetti anziani presso il loro domicilio, ospedali, strutture turistiche e altre strutture;

- trasporto, distribuzione e somministrazione di pasti e trasporto di biancheria a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o comunque bisognose;

- attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale socio-assistenziale, sanitario e non, organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione continua, di corsi di credito formativo, di incontri per promuovere lo studio, lo sviluppo interdisciplinare delle professioni di cui ai servizi sopra descritti;

- gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e quindi in particolare collaborazione con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La Cooperativa, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico:

- potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi;

- potrà assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma in imprese ed organismi collettivi di qualsiasi natu-

ra, in particolare se svolgenti attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; pertanto, i soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà, inoltre, realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

TITOLO III - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 6 - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla disciplina delle cooperative sociali, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni di revisione della figura del socio lavoratore nonché le disposizioni di cui al Libro V, Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata e quelle sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO IV - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 7 - Requisiti mutualistici

La Cooperativa intende mantenere la caratteristica della mutualità prevalente, pertanto le seguenti clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della So-

cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO V - SOCI E RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, nel limite della metà del numero complessivo dei soci ovvero altro limite massimo previsto dalla legge, che prestano attività a titolo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fine di lucro, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il rapporto con i soci volontari potrà essere disciplinato da apposito regolamento.

Possono essere soci, secondo le modalità previste dalla legge, le persone giuridiche ed i soggetti collettivi pubblici o privati che condividono gli scopi sociali della Cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere ammessi soci sovventori, secondo le modalità previste dal presente statuto e consentite dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa, ai sensi della normativa regionale, anche i fruitori dei servizi della Cooperativa a titolo diretto o indiretto ovvero loro familiari.

Art. 9 - Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio nella categoria speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) la quota che il socio della categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci della categoria speciale possono essere erogati i ristorni, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci della categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio della categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il con-

siglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio della categoria speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione contenente la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) la categoria di soci in cui si chiede di essere ammessi;
- c) se soci lavoratori, l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si intende sottoscrivere, la quale non potrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge o dall'assemblea;
- e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- g) l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale del presente statuto;
- h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

Per le persone giuridiche ed i soggetti collettivi la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto previsto ai punti d) e seguenti del precedente comma:

- la forma giuridica, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di costituzione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e che ha individuato la persona autorizzata a rappresentare il socio nei confronti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-

stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prossima convocazione; nel caso in cui l'assemblea deliberi favorevolmente sulla domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà recepire quanto da essa stabilito con deliberazione da assumersi entro i trenta giorni successivi.

Qualora l'accoglimento di una domanda di ammissione (anche nella categoria speciale di cui all'articolo 9) determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519 comma 2 del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alle necessarie modificazioni dello statuto.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno gli obblighi:

a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- la tassa di ammissione, ove deliberata dal consiglio di amministrazione;

- il capitale sottoscritto, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci;

- eventuali altre somme dovute per legge;

b) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con essi e con gli interessi della Cooperativa;

d) di mettere a disposizione, se socio lavoratore, le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità di prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 12 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale fisserà la data di inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante il normale orario di lavoro della Cooperativa con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci che non siano in regola con i versamenti dovuti a qualunque titolo alla Cooperativa.

I soci, inoltre, hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

Art. 13 - Cessazione della qualità di socio

Il rapporto sociale cessa in seguito a recesso volontario, esclusione o morte del socio, se persona fisica; in seguito a recesso volontario, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione o estinzione dell'ente se il socio è diverso da persona fisica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al collegio arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata, fax o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorra uno dei casi di legge o di quelli previsti dal presente statuto che legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatta all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stabilito con la Cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 3 aprile 2001 n. 142 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

La delibera di emissione delle azioni nominative dei soci sovventori dovrà indicare un termine non inferiore a tre anni, decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla Cooperativa.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione:

- nei confronti del socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- nei confronti del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto;
- nei confronti del socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, anche dopo formale richiamo;
- nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- nei confronti del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e gra-

ve inadempimento degli obblighi sociali;

- nei confronti del socio che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali o morali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

- nei confronti del socio che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o per reati le cui modalità di esecuzione o la cui gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

- nei confronti del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;

- nei confronti del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

- nei confronti del socio lavoratore che, a seguito di perdita di appalto da parte della Cooperativa ovvero altra fattispecie, sia stato assunto presso diverso datore di lavoro ovvero non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo;

- nei confronti del socio lavoratore che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavorativo.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stabilito con la Cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 3 aprile 2001 n. 142 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operativa dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà la relativa annotazione nel libro soci da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo successivo.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 comma 2 del codice civile.

Art. 17 - Liquidazione - Termini di decadenza

I soci receduti o esclusi o gli eredi o i legatari dei soci deceduti hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto; la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio purché ne sia stata fatta richiesta scritta da parte del socio o degli eredi o legatari mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

Il consiglio di amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio o gli eredi o legatari vantino nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie a qualunque titolo formate che il socio uscente abbia verso la Cooperativa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove esso non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 18 - Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-

fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Qualora obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

TITOLO VI - STRUMENTI FINANZIARI

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni relative ai soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

Art. 20 - Conferimenti e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte saranno effettuati secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione o nella delibera o nel regolamento di emissione dei titoli.

Art. 21 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito o, altrimenti, il socio potrà vendere a chiunque.

**Art. 22 - Deliberazione di emissione e diritti
dei soci sovventori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea nella quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento comunque non inferiore a tre anni;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci cooperatori ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 del codice civile, i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci sovventori.

I soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, con delibera presa a maggioranza del capitale da essi rappresentato:

- possono nominare uno o più amministratori nei limiti di legge;
- possono richiedere che la Cooperativa nomini l'organo di controllo;
- possono nominare sino a un terzo dei componenti del collegio sindacale o comunque nel limite massimo di legge;
- possono richiedere che la Cooperativa nomini il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- possono nominare uno o più liquidatori nei limiti di legge.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del primo comma lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-

ratori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'missione dei titoli.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, incrementato di due punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci sovventori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dall'art. 2514 comma 1 lettera a) del codice civile.

Art. 23 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c).

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e nel complesso non superiori ai limiti di legge;

- dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni nominative del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;

b) dalla riserva legale formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o ai legatari dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-

strazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nei documenti di bilancio gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche in applicazione dei requisiti mutualistici e cooperativi della Società, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 comma 2 ultimo periodo del codice civile certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa al bilancio o altro documento di bilancio.

L'organo amministrativo provvede a predisporre il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti ai soci operatori lavoratori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale devono considerare la quantità e la qualità della prestazione lavorativa dei soci medesimi nell'esercizio di riferimento al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci stessi, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'assemblea.

Art. 27 - Stanziamento dei ristorni e destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'eventuale stanziamento dei ristorni e sulla destinazione degli utili netti.

Gli utili netti saranno destinati:

- a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) o comunque per una quota non inferiore alla misura minima prevista per legge alla riserva legale;
- b) per una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) per una quota ad eventuali ristorni;
- d) per una quota all'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) per una quota all'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) per una quota all'eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea e previsti per legge.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Art. 28 - Caratteristiche delle quote sociali

La quota sociale non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in difetto il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota sociale deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

Art. 29 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo, se nominato.

Assemblee

Art. 30 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) la nomina degli amministratori;
- 4) la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) le modificazioni dello statuto;
- 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 9) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 10) la decisione in merito alla domanda di ammissione dell'aspirante socio non accolta dall'organo amministrativo;
- 11) l'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 31 - Convocazioni

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, al domicilio risultante dal libro soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in

cui l'assemblea di prima convocazione non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; al fine della regolare costituzione nell'ipotesi in cui gli amministratori ed i sindaci, se nominati, non siano presenti, essi dovranno produrre al presidente dell'assemblea un'apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 32 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra stabilito:

- per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524 comma 3 codice civile e lo scioglimento anticipato della società l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci;
- per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o la soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società e la fusione eterogenea l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di più di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci

Art. 33 - Diritto di voto e deleghe

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Per i soci sovventori si applicano le regole contenute nella relativa sezione del presente statuto e nella delibera di e-

missione delle azioni.

Per i soci della categoria speciale si applicano le regole contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate negli atti sociali. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o della scheda nominativa, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

È ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, la revoca o la sostituzione delle cariche sociali; in ogni caso i soci che lo richiedono hanno diritto di far risultare dal verbale d'assemblea il voto favorevole o contrario da essi espresso o la loro astensione.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) salva diversa disposizione di legge, che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

È ammesso, altresì, il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea

debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre di un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 34 - Funzionamento dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente o, in subordine, ad un amministratore delegato o, in ulteriore subordine, alla persona designata tra i presenti a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, escludere dall'assemblea i non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio, oltre che negli altri casi obbligatori per legge, quando la delibera ha ad oggetto una modifica dell'atto costitutivo.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, nominati dall'assemblea che ne determina il numero.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche o soggetti collettivi;
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- sono rieleggibili nei termini di legge;
- sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile;
- devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Ai soci sovventori è attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore ai limiti di legge.

Art. 36 - Sostituzione del componente

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 - Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci, la carica si intende gratuita.

Qualora l'assemblea abbia determinato un importo complessivo per i compensi di tutti gli amministratori, il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri.

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidate particolari cariche, previo parere dell'organo di controllo ove nominato.

Art. 38 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano espressamente riservati all'assemblea.

In ogni caso spetta al consiglio di amministrazione:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale in conformità con il carattere cooperativo della Società e l'attività sociale effettivamente svolta;
- deliberare sulla compravendita di immobili e la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali su immobili;
- deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni;
- nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni;
- conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, conferendo loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

In ogni caso non possono essere delegati:

- i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci;
- le materie previste dall'art. 2381 del codice civile.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Cooperativa nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini

ni consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Cooperativa o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 39 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ogniqualevolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri o la maggioranza dei sindaci, se nominati.

L'avviso di convocazione è spedito o consegnato a mano agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, con lettera raccomandata ovvero spedito con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Nell'avviso di convocazione sono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

In nessun caso il voto può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in subordine, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) salva diversa disposizione di legge, che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 40 - Presidente del consiglio di amministrazione e vicepresidente

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il presidente adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, se nominato.

Art. 41 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente e agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42 - Organo di controllo

Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, sarà nominato un sindaco effettivo o un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge.

Il sindaco effettivo o il collegio sindacale è nominato dai soci, salva la facoltà dei possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione di eleggere sino ad un terzo dei componenti del collegio sindacale o comunque nel limite massimo di legge.

L'organo di controllo, con i poteri di cui all'art. 2403 bis del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La revisione legale dei conti, qualora sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna, sarà esercitata dall'organo di controllo salvo che l'assemblea deliberi di nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale sia esercitata dall'organo di controllo, il sindaco effettivo o tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 - Scioglimento della Cooperativa

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Con l'estinzione della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dallo statuto ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Firmato: Enrico Lucatello - Angelo Ausilio Notaio.